

Cognome e Nome della studentessa:

Tutor Scolastico:

Tutor aziendale:

periodo di attività dal **13/09/2017** al **30/09/2017** per un totale di h. **104**

Convenzione per attività di Alternanza Scuola Lavoro

Tra

L'Istituto d'Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede legale in via Lumagni n. 26 – 48022 Lugo (RA) CF 91001030393 che agisce per l'organizzazione dell'attività di "Alternanza Scuola Lavoro" degli studenti della sezione ITCG "G. Compagnoni" rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini nata a Ravenna 16/06/1954 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica"

E

La struttura "Venturini s.r.l." con sede legale in Via E. Mattei, 2/4 - 48022 Lugo (RA) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da: Venturini Viviana nata/o a Cotignola (RA) il 24/06/1966

Premesso che

1. ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 15 aprile 2005 n.77, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- X 2. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
3. l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria sede di Via E. Mattei, 2/4 - Lugo (RA) durante l'anno scolastico 2017-18, esattamente dal 13/09/2017 al 30/09/2017, per un totale di 104 ore, la studentessa GRIMALDI RACHELE, in "Alternanza Scuola Lavoro" su proposta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini

Art. 2

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno dalla Prof.ssa Longanesi Paola, designato dall'istituzione scolastica, e dal tutor formativo esterno Sig./Sig.ra Venturini Viviana, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per la studentessa beneficiaria del percorso in alternanza inserita nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è della istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:



- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro la studentessa beneficiaria del percorso è tenuta a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo e personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;



- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura la studentessa beneficiaria del percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella speciale forma "Gestione per conto dello Stato" nonché per la Responsabilità Civile presso la compagnia assicurativa "Ambiente scuola" polizza n° FW00526/2016. L'assicurazione comprende la R.C. derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento dell'Alternanza Scuola Lavoro, sia presso la sede indicata che durante le uscite previste dall'attività, su mezzi dell'ente ospitante o a piedi (partecipazione a fiere, ecc.), non comprende danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti di lavoro in uso/consegna alla studentessa. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore, l'evento all'istituzione scolastica che entro i termini previsti dalla normativa vigente provvederà a sua volta alla comunicazione dell'evento agli istituti assicurativi.
2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze della studentessa (intera giornata o parti della stessa). Qualora la studentessa, non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata tempestivamente, anche telefonicamente, al tutor scolastico per le verifiche ed i controlli del caso.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si impegna a:
 - a. tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008
 - c. Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantisce alla studentessa beneficiaria del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. Consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare la studentessa beneficiaria del percorso e il tutor della struttura ospitante, per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada alla studentessa beneficiaria;
 - e. Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione Scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'Istituzione scolastica
 Il Dirigente Scolastico
 (Prof.ssa Milla Lacchini)



Per il Soggetto Ospitante
 Il Rappresentante Legale
 Venturini Viviana

COPIA SCUOLA



Prot.n. 12051/0409

Lugo 16/10/2017

Cognome e Nome della studentessa:

Tutor Scolastico:

Tutor aziendale:

periodo di attività dal 23/10/2017 al 18/11/2017 per un totale di h. 160

Convenzione per attività di Alternanza Scuola Lavoro

Tra

L'Istituto d'Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede legale in via Lumagni n. 26 – 48022 Lugo (RA) CF 91001030393 che agisce per l'organizzazione dell'attività di "Alternanza Scuola Lavoro" degli studenti della sezione ITCG "G. Compagnoni" rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini nata a Ravenna 16/06/1954 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica"

E

La struttura "Venturini s.r.l." con sede legale in Via E. Mattei, 2/4 - 48022 Lugo (RA) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da: Venturini Viviana nata/o a Cotignola (RA) il 24/06/1966

Premesso che

1. ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 15 aprile 2005 n.77, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
2. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
3. l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria sede di Via E. Mattei, 2/4 - Lugo (RA) durante l'anno scolastico 2017-18, esattamente dal 23/10/2017 al 18/11/2017, per un totale di 160 ore, la studentessa **TOROMANI SIMONA**, in "Alternanza Scuola Lavoro" su proposta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini

Art. 2

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno dalla Prof.ssa Longanesi Paola, designato dall'istituzione scolastica, e dal tutor formativo esterno Sig./Sig.ra Venturini Viviana, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per la studentessa beneficiaria del percorso in alternanza inserita nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è della istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3



1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro la studentessa beneficiaria del percorso è tenuta a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo e personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;



- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura la studentessa beneficiaria del percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella speciale forma "Gestione per conto dello Stato" nonché per la Responsabilità Civile presso la compagnia assicurativa "Ambiente scuola" polizza n° FW00526/2016. L'assicurazione comprende la R.C. derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento dell'Alternanza Scuola Lavoro, sia presso la sede indicata che durante le uscite previste dall'attività, su mezzi dell'ente ospitante o a piedi (partecipazione a fiere, ecc.), non comprende danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti di lavoro in uso/consegna alla studentessa. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore, l'evento all'istituzione scolastica che entro i termini previsti dalla normativa vigente provvederà a sua volta alla comunicazione dell'evento agli istituti assicurativi.
2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze della studentessa (intera giornata o parti della stessa). Qualora la studentessa, non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata tempestivamente, anche telefonicamente, al tutor scolastico per le verifiche ed i controlli del caso.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si impegna a:
 - a. tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008
 - c. Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantisce alla studentessa beneficiaria del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. Consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare la studentessa beneficiaria del percorso e il tutor della struttura ospitante, per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada alla studentessa beneficiaria;
 - e. Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).


Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione Scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'Istituzione scolastica
 Il Dirigente Scolastico
 (Prof.ssa Milla Lacchini)

Per il Soggetto Ospitante
 Il Rappresentante Legale
 Venturini Viviana



COPIA SCUOLA